Stampa

Assicurazione Multigaranzia per uffici e studi professionali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.

"Uffici e studi professionali"

Data ultima edizione: maggio 2020
Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2018), ammonta a € 636 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 425 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Il solvency ratio al 31 dicembre 2018, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 137%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?	
Sezione A - INCENDIO	La Sezione A - INCENDIO prevede un pacchetto di garanzie base che prevede la copertura assicurativa contro i danni derivanti da: a) incendio, fulmine, implosione e scoppio; b) esplosione; c) caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti; d) urto di veicoli stradali o di natanti; e) onda di pressione (bang sonico); f) rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni; g) fumo; h) atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa (compresi i danni provocati da ordigni esplosivi); nonché guasti provocati dai ladri a porte e serramenti; i) eventi atmosferici (uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, ecc.) nonché i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica; j) sovraccarico neve; k) gelo che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture; l) fenomeni elettrici a macchine e impianti facenti parte del Fabbricato assicurato; ad attrezzatura ed apparecchi elettronici facenti parte del Contenuto; m) fuoriuscita di acqua condotta; n) occlusione di condutture. A titolo esemplificativo sono compresi anche i seguenti rischi: i c.d. danni consequenziali; le spese di salvataggio, demolizione e sgombero dei residui del sinistro comprese le spese per trasloco e ricollocazione del contenuto rimasto illeso; i danni da Perdite pigioni o mancato godimento del fabbricato. Sono inoltre sempre operanti le seguenti garanzie: Buona fede; Rinuncia alla rivalsa; Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione; Onorari di riprogettazione del fabbricato; Onorari dei periti; Spese di ricerca e riparazione del guasto per danni da spargimento d'acqua; Trasloco delle cose assicurate.

Che cosa è assicurato?	
Garanzie Opzionali INCENDIO	La copertura assicurativa Incendio può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione delle sottostanti Garanzie Opzionali Incendio: • RISCHIO LOCATIVO (A1); • RICORSO TERZI (A3); • COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (A4).
	La copertura assicurativa Incendio può essere ridotta mediante l'attivazione di Combinazioni, con conseguenti riduzione del costo: • COMBINAZIONE 1 (A5), esclude le garanzie gelo, acqua condotta; occlusione condutture; spese di ricerca e riparazione del guasto; • COMBINAZIONE 2 (A6), esclude le garanzie atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio; danni provocati da ordigni esplosivi; i guasti provocati dai ladri.
Sezione B - FURTO e RAPINA	La Sezione B - FURTO e RAPINA prevede un pacchetto di garanzie base con le seguenti garanzie: a) furto con rottura e/o scasso; con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; furto con scalata; furto con introduzione clandestina; b) furto attraverso le luci di serramenti/inferriate; furto durante i periodi di chiusura diurna e serale; furto con spaccata; c) rapina od estorsione avvenuta nei locali indicati in polizza anche iniziata dall'esterno; d) i danni causati ai beni assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina; e) guasti provocati dai ladri ai locali ed agli infissi e/o all'impianto di sorveglianza o allarme nonché furto di fissi ed infissi; f) atti vandalici all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati; g) spese ed onorari del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo - "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito; h) spese per la duplicazione di documenti personali sottratti all'Assicurato o ai suoi addetti; i) spese per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'ufficio o studio professionale. Sono sempre operanti le seguenti disposizioni normative: Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia; Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro; Trasloco delle cose assicurate.
Garanzie Complementari FURTO e RAPINA (opzionali)	La copertura può essere ulteriormente integrata mediante le coperture opzionali: • VALORI NEI MEZZI DI CUSTODIA (B2); • PORTAVALORI (B3); • COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (B4).
Sezione C CRISTALLI	La Sezione C - CRISTALLI prevede il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre dell'ufficio - studio professionale, dovute a rottura per causa accidentale o a fatto di terzi nonché per le rotture causate da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. È sempre operante la clausola rinuncia alla rivalsa.
Sezione D ELETTRONICA	La Sezione D - ELETTRONICA prevede la copertura assicurativa per i danni di rottura agli apparecchi elettronici d'ufficio causati da: a) imperizia, negligenza, errata manipolazione; b) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismo di regolazione o di segnalazione; c) rovesciamento di liquidi in genere; d) traboccamento, rigurgito della rete fognaria; e) gelo, valanghe, ghiaccio; f) correnti, scariche, fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmini. Inoltre, è compresa anche la garanzia: Maggiori spese per noleggio apparecchio elettronico sostitutivo. Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi apparecchi elettronici d'ufficio appoggiati a contratti di "leasing", se assicurati con polizza separata.
Garanzie Opzionali ELETTRONICA	La copertura può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione della Garanzia Opzionale SUPPORTI DI DATI - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO (D2)
Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE Garanzia R.C.T.	La Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE Garanzia Base R.C.T./R.C.O. prevede le coperture R.C.T. e R.C.O. L'assicurazione R.C.T. è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, conduzione o uso dell'immobile, destinato ad ufficio-studio professionale, e relativi impianti fissi, in buono stato di conservazione e manutenzione, esclusa ogni responsabilità connessa all'attività professionale o commerciale. Ad integrazione della definizione di fabbricato la garanzia è prestata anche per le recinzioni fisse e per i cancelli anche con comandi elettrici, i box e per gli spazi adiacenti anche tenuti a giardino, le strade private ed i parcheggi pertinenziali. La garanzia R.C.T. si estende inoltre ai danni arrecati a terzi a causa di un incendio del fabbricato destinato ad ufficio-studio professionale, o per inquinamento accidentale, ai danni ai veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi, ecc. La copertura assicurativa R.C.T. è integrata mediante l'inclusione delle seguenti garanzie: Committenza; Consegna e prelievo documenti e pratiche; Danni da interruzione o sospensione di attività; Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi; Danni da inquinamento accidentale; Responsabilità personale degli addetti; Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio.

Che cosa è assicurato?	
Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE Garanzia R.C.O.	È prevista anche la R.C.O. - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro che tiene indenne l'Assicurato in caso di infortunio sul lavoro subito dai prestatori di lavoro di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge (lavoratori dipendenti, collaboratori inseriti nell'organizzazione aziendale nel rispetto delle norme di legge che regolano il contratto di lavoro, collaboratori somministrati e/o distaccati, ecc.).
R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" (Opzionale)	La copertura può essere limitata anche alla E2 - "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato" (la garanzia è alternativa alla partita D1 - Garanzia base R.C.T./R.C.O.). Sono previste le seguenti clausole: Committenza lavori di straordinaria manutenzione; Danni da interruzione o sospensione di attività; Danni da inquinamento accidentale; Responsabilità personale degli addetti; Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio del Fabbricato.
Sezione F - ASSISTENZA	La Sezione F - ASSISTENZA prevede le seguenti prestazioni: Invio artigiani; Reperimento ed invio idraulico, elettricista, fabbro; Ripristino dell'ufficio/studio professionale dopo il sinistro; Casella postale, fax e segreteria telefonica di emergenza; Trasloco definitivo; Immediato rientro dell'Assicurato; Invio di guardia giurata; Servizio di segreteria.

Che cosa NON è assicurato?	
Esclusioni Incendio	**Che cosa non è assicurato Sezione A - INCENDIO** Sono esclusi i danni: a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di parti-celle atomiche; c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata; d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni; e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione; h) ad affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche e collezioni in genere aventi valore artistico o affettivo, preziosi. Inoltre l'assicurazione non è operante per: 1) i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti, salvo quanto previsto dalle garanzie: "Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione" e "Onorari di riprogettazione"; 2) i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria, del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive; 3) perdite di mercato e danni indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, industriale e di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto indicato alla garanzia "Perdita pigione o mancato godimento del fabbricato". *Fermo quanto stabilito dalle precedenti esclusioni generali, valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.* **Garanzia atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio; danni provocati da ordigni esplosivi; guasti provocati dai ladri** Non sono indennizzabili i danni: - di imbrattamento dei muri esterni del fabbricato e delle relative dipendenze; - di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto dalla garanzia Fenomeni elettrici; - diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; - causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni Incendio

Che cosa non è assicurato Sezione A - INCENDIO *(segue)*

Garanzia atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio; danni provocati da ordigni esplosivi; guasti provocati dai ladri *(segue)*

L'assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione. Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.

Garanzia eventi atmosferici e danni materiali direttamente causati dalla grandine

Non sono indennizzabili i danni:

a) causati da:
   - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
   - mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno;
   - formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
   - sovraccarico neve, gelo salvo quanto previsto dalle garanzie sovraccarico neve e gelo;

   ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui alla suddetta garanzia;

b) subiti da:
   - insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne;
   - tettoie e tende esterne;
   - fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e similari, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
   - enti all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
   - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere.

Garanzia sovraccarico neve

Non sono indennizzabili i danni:

- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- a pannelli solari e/o fotovoltaici, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

Garanzia gelo

Non sono indennizzabili i danni:

- da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno del fabbricato o da tubi interrati;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

Garanzia fenomeni elettrici

Non sono indennizzabili i danni:

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- causati da usura o manomissione o difetti di materiale;
- derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato.

Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni Incendio

Che cosa non è assicurato Sezione A - INCENDIO *(segue)*

Garanzia acqua condotta

Relativamente alla garanzia acqua condotta non sono indennizzabili i danni:

- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali e gelo, salvo quanto previsto dalla garanzia gelo;
- da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di fogna e traboccamento di impianti, salvo quanto previsto dalla garanzia occlusione condutture;
- da usura, corrosione o difetti di materiali;
- provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture.

Garanzia occlusione condutture

Non sono indennizzabili i danni:

- conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
- verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.

Garanzie Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione - Onorari di riprogettazione del fabbricato

Relativamente a queste coperture si precisa che le garanzie sono valide unicamente se assicurata la partita A1 - “Fabbricato”, pertanto queste garanzie non sono operanti se è assicurata la partita “Rischio Locativo”.

Ulteriori esclusioni specifiche delle Garanzie Opzionali Incendio

Valgono altresì per le Garanzie Opzionali Incendio le seguenti esclusioni specifiche:

Garanzia Opzionale Ricorso Terzi (A3)

L'assicurazione Ricorso Terzi non comprende i danni:

- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Garanzia Opzionale Costo di ricostruzione Enti Particolari (A4)

Per la garanzia Costo di ricostruzione Enti Particolari l’indennizzo si intende comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

Cose escluse dall’assicurazione Incendio

Cose escluse dall’assicurazione - Sezione A - INCENDIO

Si precisa che sono esclusi dalle cose assicurate (beni che non rientrano nelle definizioni di Fabbricato e Contenuto):

1) gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi;
2) boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, animali in genere;
3) il terreno o l’area su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
4) piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza dell’ufficio o studio professionale assicurato, salvo diversamente indicato in polizza;
5) argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell’area degli uffici;
7) aeromobili di qualsiasi tipo, ciclomotori, natanti o veicoli targati e/o altri veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni);
8) pellicole cinematografiche.

Che cosa NON è assicurato?	
Cose escluse dall'assicurazione Incendio	**Cose escluse dall'assicurazione - Sezione A - INCENDIO** *(segue)* Salvo esplicita diversa pattuizione, dalle somme assicurate sono esclusi: a) apparecchi elettronici ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing"; b) pannelli solari e/o impianti fotovoltaici se assicurati con polizza separata nonché eventuali impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia se assicurati con polizza separata.
Esclusioni Furto	**Che cosa non è assicurato Sezione B - FURTO e RAPINA** Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata; d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave: 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; 2) da prestatori di lavoro o da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, salvo quanto previsto dalla garanzia Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro; 3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono; 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno; f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro; g) subiti dai beni all'aperto o subiti dai beni posti nelle eventuali vetrinette esterne, da cose e valori posti in eventuali distributori automatici esterni e subiti dai distributori automatici stessi; h) derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa; i) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi. **Garanzia Opzionale Portavalori (B3)** Per la garanzia Portavalori non sono indennizzabili i danni: a) verificatisi al di fuori dell'orario di servizio fra le ore 6 e le ore 22; b) commessi sul portavalori che abbia minorazioni fisiche o menomazioni che lo rendano inadatto al trasporto dei valori e comunque abbia età inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni; c) al portavalori assicurato contro i rischi furto e rapina con specifico contratto per il trasporto dei valori.
Cose escluse dall'assicurazione Furto	**Cose escluse dall'assicurazione - Attrezzatura e apparecchi elettronici in leasing - Sezione B - FURTO e RAPINA** Si precisa che non rientrano tra i beni indennizzabili le cose mobili non attinenti all'attività assicurata, anche se poste all'interno dei locali nell'ubicazione indicata in polizza e/o di proprietà dell'Assicurato o di terzi (es. beni che non rientrano nella definizione di Contenuto, quali a titolo esemplificativo: natanti, veicoli, biciclette, roulotte, rimorchi, ecc.). Sono sempre esclusi dalle cose assicurate: a) gioielli, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi; b) natanti e aeromobili di qualsiasi tipo; Inoltre non si considerano rientranti nella partita B1 - "Contenuto" in quanto posti all'esterno dei locali contenenti i beni assicurati: c) carburanti od altri combustibili liquidi o gassosi posti in serbatoi esterni o interrati (anche se con tombini o accessi chiusi da lucchetti); d) impianti esterni fissi per natura o destinazione al servizio del fabbricato, anche se si tratta di impiantistica o di migliorie ed opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario. In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata B1 - "Contenuto" sono esclusi attrezzatura e apparecchi elettronici in "leasing", se assicurati con polizza separata elettronica o con polizza leasing.

Che cosa NON è assicurato?

Esclusioni Cristalli

Che cosa non è assicurato Sezione C - CRISTALLI

Relativamente alla garanzia Cristalli non sono indennizzabili:

a) i danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
b) i danni causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
c) i danni causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle;
d) i danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni e alluvioni;
e) i danni derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;
f) i danni avvenuti durante traslochi, riparazioni, lavori di straordinaria manutenzione, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
g) i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione nonché quelli a lastre alla cui data dell'effetto della polizza non erano integre ed esenti da difetti;
h) le lastre che presentano semplici scheggiature e rigature;
i) le rotture derivanti da surriscaldamento o corto circuito di sorgenti ed insegne luminose;
j) le lastre aventi valore artistico;
k) i danni indiretti, conseguenti alla rottura di lastre o insegne.

Relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende:

- la sostituzione dei tubi o delle lettere bruciati;
- le intelaiature metalliche, i trasformatori, gli avviatori ed i supporti isolanti;
- le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili.

Esclusioni Elettronica

Che cosa non è assicurato Sezione D - ELETTRONICA

Sono esclusi i danni:

a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) commessi con dolo del coniuge del Contraente o dell'Assicurato, dei genitori, dei figli ed ogni altro parente o affine, se con lui conviventi;
d) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni.

Non sono, inoltre, indennizzati i danni:

f) di incendio ed altri eventi previsti dalla Sezione A - Incendio, di furto ed altri eventi previsti dalla Sezione B - Furto e Rapina, salvo i danni di fenomeno elettrico;
g) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
h) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (sovraccarico di lavoro, termico, elettrico, ecc.);
j) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
l) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
m) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico; sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti di natura elettronica relativi a controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura; aggiornamento tecnologico dell'impianto; danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;

Che cosa NON è assicurato?	
Esclusioni Elettronica	**Che cosa non è assicurato Sezione D - ELETTRONICA** *(segue)* n) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche alle altre parti dei beni assicurati; o) a bracci e testine dei giradischi e dei registratori e relativamente agli apparecchi odontoiatrici i danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini di polizza; p) imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando le macchine e gli impianti assicurati non siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice; q) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.
Cose escluse dall'assicurazione Sezione D - Elettronica	**Cose escluse dall'assicurazione - Apparecchi elettronici d'ufficio in leasing** Non si intendono assicurati gli apparecchi elettronici d'ufficio di proprietà di terzi in custodia o in riparazione o manutenzione. Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi apparecchi elettronici d'ufficio appoggiati a contratti di "leasing", se assicurati con polizza separata leasing, elettronica o guasti macchine.
Esclusioni R.C.T.	**Che cosa non è assicurato Sezione E - Responsabilità Civile** **Per l'assicurazione R.C.T.** sono esclusi: a) i danni conseguenti a: 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'articolo "Danni da inquinamento accidentale"; 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; b) i danni da: 1) circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore; 2) proprietà ed uso di natanti e da unità naviganti a motore; 3) impiego di aeromobili; 4) impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore; c) i danni alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo; d) i danni: 1) da furto; 2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'articolo "Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio"; 3) cagionati da prodotti e cose dopo la loro consegna a terzi; e) i danni derivanti: 1) dall'esercizio di attività professionali od attività comunque retribuite svolte dall'Assicurato; 2) da inadempimenti di natura contrattuale; f) i danni provocati da persone non addetti, operanti nell'ufficio - studio professionale; g) i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata; h) i danni derivanti da: 1) detenzione o impiego di esplosivi; 2) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; 3) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'articolo "Danni da interruzione e sospensione di attività"; 4) campi elettromagnetici; 5) presenza, detenzione e dall'impiego di amianto.

Che cosa NON è assicurato?	
Esclusioni R.C.T.	**Che cosa non è assicurato Sezione E - Responsabilità Civile** *(segue)* Ed inoltre, **relativamente alla proprietà del fabbricato**, sono esclusi i danni: i) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; j) relativamente alla manutenzione straordinaria, derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione di fabbricati. Inoltre la garanzia R.C.T. non è operante: k) per i danni di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cancellazione per svista; l) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse; m) per la responsabilità civile del tour operator relativamente alla garanzia organizzazione di attività ricreative e sportive, di gite aziendali; n) per la responsabilità civile professionale del personale sanitario e infermieristico relativamente alla garanzia servizio di pronto soccorso.
Esclusioni R.C.O.	**L'assicurazione R.C.O.** non è valida: a) per le malattie professionali; b) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; c) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive. d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici; f) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana; g) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.
Esclusioni Garanzia Opzionale **R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato**	La garanzia **R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato** non comprende, oltre a quanto previsto dalle esclusioni per l'assicurazione R.C.T.: - i danni derivanti da attività esercitate nel fabbricato assicurato; - i danni derivanti da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; - relativamente alla manutenzione straordinaria, i danni derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.

Che cosa NON è assicurato?	
Esclusioni Assistenza	**Che cosa non è assicurato Sezione F - Assistenza** Premesso che si intendono richiamate le esclusioni di cui all'articolo “Esclusioni” della Sezione A - Incendio: - nessuna prestazione viene fornita, e nessun indennizzo viene pagato da AXA Assistance in alternativa, o a titolo di compensazione per quanto dovuto; - nessuna prestazione viene fornita, e nessun indennizzo viene pagato da AXA Assistance per sinistri che abbiano interessato le eventuali parti comuni del fabbricato identificato in polizza. **Reperimento ed invio idraulico:** da tale prestazione sono esclusi: - gli interventi su apparecchi mobili, su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate; - gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situato l'ufficio-studio professionale dell'Assicurato; - gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri; - gli interventi per danni causati dal gelo. Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. **Reperimento ed invio elettricista:** da tale prestazione sono esclusi: - gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'ufficio-studio professionale dell'Assicurato; - gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore; - gli interventi a timers o apparecchiature similari; - gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato. Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. **Reperimento ed invio fabbro:** da tale prestazione sono esclusi: - gli interventi su porte e cancelli che non siano di stretta pertinenza dell'ufficio - studio professionale e di proprietà o possesso del titolare dell'ufficio stesso; - gli interventi su impianti di sicurezza e allarme. Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. ***Limiti di esposizione*** I limiti previsti da ciascuna prestazione di assistenza devono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. AXA Assistance non effettuerà in nessun caso rimborso per spese sostenute dall'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Pertanto l'organizzazione di una delle prestazioni di assistenza su iniziativa dell'Assicurato può dar luogo a rimborso solo nel caso in cui AXA Assistance abbia precedentemente dato la relativa autorizzazione; in tal caso AXA Assistance fornirà all'Assicurato il numero relativo alla sua pratica. ***Responsabilità*** AXA Assistance non assume responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, o comunque derivanti direttamente e/o indirettamente da: a) guerra, invasione, atti di ostilità di nemici, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato militare, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo; b) inondazioni e/o alluvioni, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti del terreno, nevicate, valanghe, gelo; c) ionizzazione radioattiva e contaminazione conseguente ad esplosione o combustione nucleare, o da manipolazione di oggetti radioattivi e/o esplosivi. ***Prescrizione*** Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente contratto, si prescrive nel termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.
Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto	**Per tutte le sezioni di polizza** In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.

Ci sono limiti di copertura?

Di seguito tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie previsti in polizza per la Sezione A - "Incendio".

Sezione A - INCENDIO		
Beni	**Limite di indennizzo per la partita A2 - Contenuto**	
Oggetti pregiati	11.000 euro per singolo quadro, tappeto ed arazzo, statua ed oggetto d'arte	
Valori	10% della somma assicurata con il massimo di 5.200 euro	
Effetti personali dell'Assicurato e/o dei suoi addetti	5% della somma assicurata, con il massimo di 4.000 euro per sinistro e con il massimo di 500 euro per singolo oggetto	
Garanzia Base	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o franchigia**
Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio compresi i danni provocati da ordigni esplosivi	-	Scoperto 10% col minimo di 100 euro per sinistro
Guasti provocati dai ladri	1.100 euro per sinistro	-
Eventi atmosferici	-	100 euro per sinistro
Danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento, manufatti di materia plastica e a pannelli solari e/o fotovoltaici	2.600 euro sinistro/ anno assicurativo	100 euro per sinistro
Sovraccarico neve	-	150 euro per sinistro
Gelo	2.600 euro sinistro/ anno assicurativo	100 euro per sinistro
Fenomeni elettrici a macchine e impianti del fabbricato	3% della somma assicurata A1- Fabbricato	150 euro per sinistro
Fenomeni elettrici a attrezzatura e apparecchi elettronici facenti parte del contenuto	2% della somma assicurata A2 - Contenuto; limite per gli apparecchi elettronici di 1.100 euro sinistro/ anno assicurativo	
Acqua condotta	2.600 euro sinistro/anno assicurativo per tubi interrati	100 euro per sinistro
Ricerca e riparazione guasti	2.600 euro sinistro/anno assicurativo	100 euro per sinistro
Occlusione di condutture	2.600 euro sinistro/anno assicurativo	100 euro per sinistro
Spese di demolizione e sgombero - Spese di trasloco del Contenuto illeso assicurato	30% dell'indennizzo pagabile fermo il limite massimo di indennizzo	-
Perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato	per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno e sino alla concorrenza del 10% del valore che compete ad ogni singolo fabbricato sinistrato.	-
Spese ed onorari di competenza del perito	5% dell'indennizzo pagabile col massimo di 5.200 euro fermo il limite massimo di indennizzo	-
Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione	10% dell'indennizzo pagabile, fermo il limite massimo di indennizzo	
Onorari di riprogettazione del fabbricato	2% della somma assicurata A1 - "Fabbricato", con il massimo di 10.000 euro per sinistro/anno, assicurativo fermo il limite massimo di indennizzo	
Garanzie Opzionali Incendio	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o franchigia**
RICORSO TERZI (A3)	Somma assicurata A3 20% del massimale per danni da interruzioni o sospensioni di attività	100 euro per sinistro per danni da acqua condotta
COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (A4)	Somma assicurata A4 Spese sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro	-

Ci sono limiti di copertura?

Sezione B - FURTO e RAPINA - Garanzia Base

Beni	Limite di indennizzo per la partita B1 - Contenuto	
Valore a nuovo per attrezzatura e apparecchi elettronici	Limite del doppio del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro.	
Oggetti pregiati	50% della somma assicurata per sinistro con il massimo di 11.000 euro per singolo quadro, tappeto, arazzo, statua od oggetto d'arte	
Valori	10% della somma assicurata con il massimo di 5.200 euro per sinistro	
Effetti personali dell'Assicurato e/o dei suoi addetti	5% della somma assicurata, con il massimo di 3.000 euro per sinistro e comunque con il limite di 500 euro per singolo oggetto	
Garanzia Base	**Limite di indennizzo**	**Importo liquidabile**
Guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi (compresi eventuali danni all'impianto di sorveglianza e/o di allarme - danni agli infissi esterni)	2.500 euro per sinistro fermo il limite massimo di indennizzo	senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto
Atti vandalici	10% della somma assicurata B1 - Contenuto fermo il limite massimo di indennizzo	-
Spese ed onorari dei periti	3% dell'indennizzo pagabile col massimo di 1.600 euro fermo i l limite massimo di indennizzo	-
Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti	300 euro sinistro/anno assicurativo fermo il limite massimo di indennizzo	-
Spese di sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso	300 euro sinistro/anno assicurativo fermo il limite massimo di indennizzo	-
Trasloco delle cose assicurate	50% della somma assicurata B1 - Contenuto col massimo di 10.000 euro per sinistro	-
Garanzie Opzionali Furto	**Limite di indennizzo**	**Importo liquidabile**
VALORI NEI MEZZI DI CUSTODIA (B2)	Somma assicurata B2	80% in caso di rapina o estorsione. Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
PORTAVALORI (B3)	Somma assicurata B3	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (B4)	Somma assicurata B4	Spese sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro

Sezione C - CRISTALLI

Garanzia Base	Limite di indennizzo	Franchigia
Rottura Lastre	2.600 euro per singola lastra/insegna/lucernario	50 euro per sinistro

Sezione D - ELETTRONICA

Garanzia Base	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Rottura di apparecchi elettronici d'ufficio	1.100 euro sinistro/anno assicurativo, per i conduttori esterni fermo il limite massimo di indennizzo	150 euro per sinistro
Maggiori spese per noleggio di apparecchio elettronico sostitutivo di quello danneggiato	1.100 euro per sinistro/anno assicurativo, fermo il limite massimo di indennizzo	-
Garanzia Opzionale Elettronica	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o franchigia**
Supporti dati e programmi in licenza d'uso	Spese di ricostruzione o duplicazione effettivamente sostenute entro un anno dal sinistro	Scoperto 5% col minimo di 250 euro per sinistro

Ci sono limiti di copertura?

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE

Garanzia Base R.C.T.	Limite di indennizzo	Franchigia
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	-	100 euro per sinistro
Committenza auto	-	150 euro per sinistro
Committenza lavori di straordinaria manutenzione	10% del massimale assicurato per sinistro/anno assicurativo	Scoperto 20% col minimo di 1.000 euro per sinistro
Consegna, prelievo documenti e pratiche	10% del massimale assicurato per sinistro/anno assicurativo	150 euro per sinistro
Danni da interruzione o sospensione di attività	5% del massimale assicurato per sinistro/anno assicurativo	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi	-	150 euro per veicolo danneggiato
Danni da inquinamento accidentale	5% del massimale assicurato per sinistro/anno asicurativi	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Responsabilità personale degli addetti per uso di armi per legittima difesa	Massimale assicurato in ogni caso col massimo di 1.000.000 per sinistro	Franchigia per danni a cose 250 euro per sinistro
Danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato e relativo contenuto	Massimale assicurato per sinistro	-
Garanzia Base R.C.O.	**Limite di indennizzo**	**Franchigia**
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	50% del massimale assicurato per ogni prestatore di lavoro infortunato che abbia subito morte o lesioni corporali	Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia minima di 2.500 euro
R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato (Opzionale)	**Limite di indennizzo**	**Scoperto e/o franchigia**
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	-	100 euro per sinistro
Committenza lavori di straordinaria manutenzione	10% del massimale assicurato per sinistro/anno assicurativo	Scoperto 20% col minimo di 1.000 euro per sinistro
Danni da interruzione o sospensione di attività	5% del massimale assicurato per sinistro/anno assicurativo	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Danni da inquinamento accidentale	5% del massimale assicurato per sinistro/anno assicurativo	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per sinistro
Danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato	Massimale assicurato per sinistro	-

Sezione F - ASSISTENZA

Prestazione	Spese / Costi in garanzia	Limite di esposizione
a) Reperimento e invio idraulico	Uscita e manodopera. Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione	104 euro per evento 312 euro per anno assicurativo
b) Reperimento e invio elettricista		
c) Reperimento e invio del fabbro		
Le garanzie di assistenza di cui alle lettere a), b) e c) non possono essere nel complesso prestate più di 3 volte per ciascun anno assicurativo.		
Ripristino dell'ufficio-studio professionale dopo il sinistro	Ripristino locali, lavori di pulizia	155 euro per evento e per anno assicurativo
Casella postale, telefax e segreteria telefonica di emergenza	Segreteria telefonica di emergenza per un massimo di 5 giorni dalla data del sinistro	Per il periodo di inagibilità dei locali con il massimo di 90 giorni
Trasloco definitivo	Trasloco presso deposito provvisorio o nuova sede ufficio o studio professionale	1.033 euro purché trasloco entro 30 giorni dal sinistro
Immediato rientro dell'Assicurato	Aereo classe turistica, treno 1° classe o altro mezzo ritenuto più idoneo	259 euro
Invio guardia giurata	Vigilanza locali	Fino a 259 euro Periodo massimo 24 ore

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro per le Sezioni A - Incendio, B - Furto e Rapina, C - Cristalli, D – Elettronica -** Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. La denuncia di sinistro deve contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati o rubati con l'indicazione del rispettivo valore, la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica del fatto con gli estremi del contratto di assicurazione, con le generalità degli eventuali soggetti coinvolti nel sinistro (dati anagrafici e codice fiscale), gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente o l'Assicurato devono in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Le spese sostenute per le spese di salvataggio sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C. Il Contraente o l'Assicurato devono altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere diritto ad indennizzo. **Denuncia di sinistro per le Sezioni E - Responsabilità Civile -** Il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad esse tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
	Assistenza diretta/in convenzione: Relativamente alle prestazioni di Assistenza si rinvia a quanto previsto al successivo riquadro "Gestione da parte di altre imprese".
	Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei servizi di Assistenza è stata affidata da AXA ad Inter Partner Assistance S.A., denominata AXA Assistance - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. **Richiesta Prestazioni di Assistenza - Sezione F - Assistenza** Le prestazioni di assistenza devono essere richieste direttamente alla Centrale Operativa di AXA Assistance, telefonicamente Numero Verde 800/27.13.43 (dall'estero Tel. +39 / 06.42.11.55.70), nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le renda necessarie.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166). Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale. **Prestazioni di Assistenza:** Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal contratto, si prescrive nel termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	***Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.***
Obblighi dell'impresa assicuratrice	**Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'indennizzo -** AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi. **Pagamento dell'indennizzo -** Per i sinistri delle Sezioni A - Incendio, B - Furto e Rapina, C - Cristalli - D - Elettronica verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante l'esito delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall'articolo della Sezione B - Furto e Rapina: "Esclusioni", lettere c) e d). In caso di sinistro relativo alla Sezione A - "Incendio", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo della sezione incendio: "Esclusioni", lettera c).

Quando e come devo pagare?

Premio	Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto. I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione. Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.
Rimborso	In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.
Sospensione	Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia"); come disciplinato dall'articolo furto "Esclusioni", lettera e), cioè per i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 45°giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi (relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno).

Come posso disdire la polizza?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.

A chi è rivolto questo prodotto?

Uffici e studi professionali è un prodotto multigaranzia diretto a tutelare i beni e il patrimonio del professionista conduttore e/o proprietario di immobili ad uso ufficio.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 24,9 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità: **Mail: reclami@axa.it** **PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it** **Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO** **Fax: (+39) 02.43.44.81.03** avendo cura di indicare: • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: **tutela.consumatore@pec.ivass.it** fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS **www.ivass.it** alla sezione "per i Consumatori - Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)	**Arbitrato irrituale:** laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo: "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" delle Condizioni di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.
Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali *(standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!